

Comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA
Provincia di ROVIGO

UFFICIO TRIBUTI

TARIFFE
Della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

(Allegato A alla deliberazione n 108 in data 26/11/2019)

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO			
	graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3			
	C A T E G O R I E			
	I	II		
A) Occupazioni del suolo (<i>comma 1, lettera a</i>) <i>Per ogni metro quadrato e per anno</i>	17,56	10,33		
B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo <i>(comma 1, lettera c) (riduzione del 50%)</i>	8,78	5,17		
C) Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (<i>comma 2</i>)	5,27	3,10		
D) Passi carrabili (<i>comma 3) (riduzione del 50%)</i>	8,78	5,17		
E) Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (<i>comma 10) (riduzione 30%)</i>	12,30	7,23		
F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (riduzione 70%)	5,27	3,10		
G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e comunque di fatto non utilizzati	5,27	3,10		
H) Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati <i>(comma 12)</i>	17,56	10,33		

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (*art. 42, comma 5, primo periodo*).

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 42 – 5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA PER METRO QUADRATO			
	graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3			
	C A T E G O R I E			
	I	II		
A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico <i>Tariffa giornaliera per mq (comma 2 lett. a)</i>	1,808	1,291		
In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:				
Fino a 6 ore (riduzione 50%) e fino a 14 giorni:	0,904	0,646		
Fino a 12 ore (riduzione 25%) e fino a 14 giorni:	1,356	0,968		
Oltre le 12 ore e fino a 14 giorni:	1,808	1,291		
Fino a 6 ore e fino a 30 giorni:	0,452	0,323		
Fino a 12 ore e fino a 30 giorni:	0,678	0,484		
Oltre le 12 ore e fino a 30 giorni	0,904	0,646		
Fino a 6 ore e oltre 30 giorni	0,226	0,162		
Fino a 12 ore e oltre 30 giorni	0,339	0,242		
Oltre 12 ore e oltre 30 giorni	0,452	0,323		
B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (comma 2 lett. c) <i>Tariffa giornaliera (riduzione 70%)</i>	0,542	0,387		

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%;

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50% (comma 5, primo periodo);

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80% (comma 5, secondo periodo);

F) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30% (comma 6);

G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 30% (comma 6-bis);

H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80% (comma 7);

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del .50.% (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, c.5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47)

DESCRIZIONE	TARIFFA (art. 63, commi 2, lettera f), e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni)
3.a) Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi:	La tassa viene determinata forfettariamente con i criteri previsti dalla lettera f), del comma 2, dell'art. 63, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488

3.d) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

- La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TARIFFA graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, c. 3	TASSA FORFETTARIA							
	OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
CATEGORIE	DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
I	7,747	10,071	11,621	15,494	12,911	16,784	19,367	25,822
II	7,747	10,071	11,621	15,494	12,911	16,784	19,367	25,822

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato:	Euro	30,987
Zona Limitrofa	Euro	25,823
Sobborghi e zone periferiche	Euro	15,494
Frazioni	Euro	5,165

5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7).

Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi:

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato:	Euro	10,329
Zona Limitrofa	Euro	7,747
Sobborghi e zone periferiche	Euro	5,165